

Le precisazioni dell'Inps. Possibile chiedere il rimborso dei contributi versati in eccesso

Un tetto alle tutele degli sportivi

Soggette al massimale anche malattia, maternità e Naspi

DI DANIELE CIRIOLI

Un tetto alle tutele degli sportivi. Contributi e prestazioni di malattia, maternità, assegno familiare e disoccupazione, infatti, sono soggetti al massimale annuo della base contributiva pensionabile, lo stesso che si applica ai fini pensionistici. Lo precisa l'Inps nella circolare n. 50 del 25 marzo 2024. Le aziende possono richiedere il rimborso dei contributi versati oltre il massimale per i mesi da luglio a ottobre 2023 (ma, in tal caso, dovranno versare nuovamente il contributo al Fis relativo agli stessi mesi, perché il rimborso includerà anche questo contributo). Il rimborso per i mesi a partire da novembre, invece, avverrà mediante note di rettifica dell'Inps.

Le contribuzioni c.d. minori. La riforma del lavoro sportivo (dlgs n. 36 del 28 febbraio 2021), tra le tante novità, ha previsto l'estensione delle tutele assistenziali (malattia, maternità, etc.) in base alla natura del rapporto di lavoro: subordinato, autonomo,

parasubordinato (co.co.co.). Nello specifico dei dipendenti, la riforma ha esteso le tutele, con le relative contribuzioni, indicate in tabella.

Il massimale contributivo. Una norma d'interpretazione autentica (legge n. 191 del 15 dicembre 2023) ha precisato che agli sportivi dipendenti si applica il massimale annuo della base contributiva anche alle tutele assistenziali. Pertanto, dal mese di luglio 2023 (decorrenza riforma dello sport), contribuzioni e prestazioni relative a tali tutele

devono rispettare il predetto massimale, pari nell'anno 2024 a 119.650 euro (113.520 nell'anno 2023), cioè 383 euro giornalieri (364 euro nell'anno 2023).

Le prestazioni. Le prestazioni, di conseguenza, sono commisurate ai versamenti contributi effettuati. Ciò vuol dire che, per il calcolo delle indennità da erogare ai dipendenti sportivi, i datori di lavoro (che le anticipano salvo successivo conguaglio con i contributi dovuti all'Inps) devono tenere conto del massimale annuo riparametrato al numero

dei giorni considerati nell'accredito (312 per anno solare), ossia rispettando il massimale giornaliero pari, come già detto, a 383 euro nel 2024 e 364 euro nel 2023.

I contributi esclusi dal massimale. L'Inps precisa che non si applica il massimale (dunque i contributi vanno pagati anche sulla quota eccedente tale massimale) ai seguenti contributi:

- fondo di garanzia (0,20%), nelle ipotesi in cui il lavoratore sportivo maturi il Tfr;

Le contribuzioni minori nello sport	
Soggette al massimale	Non soggette al massimale
Malattia = 2,22% Maternità = 0,46%	Fis, aziende fino a 5 dipendenti = 0,5% (0,17% a carico del lavoratore)
Naspi = 1,61% Non sono dovuti addizionale e ticket licenziamento	Fis, aziende oltre 5 dipendenti = 0,8% (0,27% a carico del lavoratore)
Assegno nucleo familiare = 0,68%	Fondo di garanzia Tfr = 0,20%

- fondo d'integrazione salariale, Fis (0,5% a carico dei datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano in media fino a 5 dipendenti; 0,8% per quelli che ne occupano di più).

Fuori gli apprendisti. Ancora, l'Inps precisa che la novità del massimale per i contributi minori non si applica ai lavoratori sportivi assunti con contratto di apprendistato.

Il progresso. Per recuperare eventuali contributi versati oltre il massimale, da luglio a ottobre 2023 (da novembre 2023 la procedura Inps è stata aggiornata), i datori di lavoro devono operare con un flusso di regolarizzazione, a seguito del quale l'Inps restituisce quanto versato in più. Il rimborso, però, comprenderà anche il contributo pagato al Fis, per cui il datore di lavoro sarà costretto a rifare il pagamento dei contributi per il Fis. Invece l'eventuale rimborso dei contributi versati oltre il massimale a partire da novembre 2023 avverrà in automatico, con le note di rettifica.

© Riproduzione riservata

Esclusi da Transizione 5.0 600 mila professionisti

Includere i tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti tra i certificatori di Transizione 5.0. Altrimenti, verrebbero esclusi dal processo oltre 600 mila professionisti in possesso di conoscenze, competenze ed esperienze tali da renderli i soggetti più adatti ad operare la certificazione. È la finalità principale dell'emendamento al recente decreto Pnrr presentato da Andrea de Bertoldi (Fdi) e caldeggiato dalla Rete delle professioni tecniche, che ieri ha diffuso una nota a commento della possibile modifica normativa.

«Le professioni dell'area tecnica abilitate alla progettazione di edifici ed impianti appartenenti alla Rete», si legge nella nota diffusa ieri, «ovvero circa 600.000 professionisti iscritti all'albo, non possono essere escluse dalla certificazione dei requisiti di Transizione 5.0. Si tratta infatti di professionisti, iscritti nei relativi ordini e collegi professionali, che posseggono le conoscenze, le competenze e l'esperienza di attività legate alle prestazioni energetiche e quindi alle diagnosi energetiche». L'emendamento, quindi, mira a sanare questa situazione, andando a modificare l'articolo 38, comma 11, del dl 19/2024 (il nuovo decreto Pnrr, appunto) che «di fatto escludeva i professionisti abilitati alla progettazione». Nell'emendamento si legge che tra i soggetti abilitati alla certificazione «non possono essere esclusi i professionisti abilitati dell'area tecnica aderenti alla Rete delle professioni tecniche che proprio la legislazione vigente in materia di rendimenti energetici identifica tra i «tecnici abilitati alla progettazione di edifici ed impianti», iscritti nei rispettivi albi professionali, in possesso delle competenze specifiche a redigere gli attestati di prestazione energetica, ovvero, ad eseguire le diagnosi energetiche di edifici ed impianti». Secondo la Rtp, una mancata approvazione dell'emendamento porterebbe a «una illegittima discriminazione tra professionisti esercenti attività già esistenti ovvero sovrapponibili nell'ordinamento a parità di conoscenze e competenze professionali, determinando un grave pregiudizio al mercato interno dei servizi professionali».

© Riproduzione riservata

CNDCEC Deontologia, associazioni perplesse

Perplessità sul nuovo codice deontologico dei commercialisti, in particolare per le tempistiche della consultazione pubblica, ovvero solo 17 giorni per analizzare e presentare le proprie osservazioni. Un testo che non risolve le problematiche già evidenziate rispetto al regolamento originale. È la posizione delle associazioni di commercialisti Anc, Andoc e Unico che ieri hanno diffuso una nota per commentare il nuovo codice deontologico di categoria, che entrerà in vigore il prossimo 1° aprile.

«Il codice deontologico approvato la scorsa settimana dal Cndcec non risolve affatto le criticità messe in luce lo scorso 9 marzo dalle nostre associazioni», si legge nella nota. «Pur accogliendo alcune osservazioni sulle attribuzioni dei consigli di disciplina e dei consigli dell'ordine, il nuovo testo non ha tenuto conto di tutti gli altri rilievi formulati, rimasti orfani di un doveroso confronto. Anche la tempistica assegnata alla pubblica consultazione», conclude la nota, «ha ostacolato un serio e diffuso lavoro di riflessione e produzione».

© Riproduzione riservata

Infortuni, paga il datore per colpe della vittima

Omicidio colposo. Il datore è condannato per l'incidente mortale anche se il lavoratore ha violato le direttive impartite, compiendo un'attività espressamente vietata. Di fronte alla violazione di varie disposizioni antinfortunistiche da parte dell'azienda, non risulta abnorme la condotta del dipendente che disapplica elementari norme di sicurezza: l'area di rischio di chi è titolare della posizione di garanzia, infatti, risulta ampliata dalla mancanza di qualsiasi forma di tutela fino a comprendere atti che dipendono dall'inerzia del datore. Così la Corte di cassazione penale, sez. quarta, nella sentenza n. 12326 del 26/03/2024.

Incidenza diretta. Il ricorso del datore è accolto soltanto sul beneficio della non menzione nel casellario giudiziale: confermata per il resto la condanna a un anno di reclusione sospesa dalla condizionale, con le inevitabili conseguenze sul piano civile. Il titolare dell'azienda che produce succhi di frutta è responsabile della morte dell'operaio che batte la testa mentre ripara un silos per la raccolta delle bucce di agrumi. Ciò perché sono almeno tre le violazioni della normativa di prevenzione addebitate al legale rappresentante della società: mancano i ganci che trattengono la scala d'accesso al silos; la vittima non ha ricevuto la specifica formazione obbligatoria né risulta in possesso del certificato medico di idoneità; il lavoratore non è assistito da un collega in prossimità dell'apertura del silos. E si tratta di mancanze che incidono in modo diretto sulla morte dell'operaio.

Nesso di causalità. Non giova alla difesa dedurre che il dipendente compia un'attività di riparazione proibita dal datore, consapevole del divieto. Non è abnorme la condotta dell'operaio, che come factotum si occupa di rimediare a piccoli guasti, mentre gli interventi più complessi sono affidati a ditte esterne: al momento della caduta mortale la vittima sta svolgendo mansioni che rientrano nel ruolo ricoperto in azienda e dunque la situazione non risulta imprevedibile né interrompe il nesso di causalità con la posizione di garanzia del datore.

Dario Ferrara

© Riproduzione riservata